



COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE

Settore I - Amministrativo

N. AM/64/PE

N. 419 Registro Generale

Data 16 febbraio 2026

OGGETTO :

**Pignoramento presso terzi relativo a un dipendente comunale - accertamento
- impegno di spesa anno 2026 e liquidazione quota febbraio 2026.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

VISTO l'art. 67, comma 2, dello Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 13/06/1991, e da ultimo, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30/05/2017, che prevede l'adozione da parte dei dirigenti degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

VISTO il decreto sindacale n. 16 del 18/12/2025 di nomina, per il periodo 1°/01/2026 – 31/12/2026 dell'Avv. Anna Maria Polifroni quale Responsabile del Settore I Amministrativo e incaricato di Elevata Qualificazione ai sensi dell'art. 2 del Regolamento sulla disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione – Appendice 6) al Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e Servizi;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 26/11/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione 2026/2028, nota di aggiornamento e suoi allegati;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 23/12/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2026/2028;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 23/12/2025 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2026/2028;

DATO ATTO che il responsabile dell'istruttoria e del procedimento del presente provvedimento ai sensi dell'art. 8, comma 2 del Regolamento sulla disciplina degli incarichi di elevata qualificazione, appendice 6 del Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con deliberazione di Giunta n. 11 del 17/07/2024, è l'Avv. Anna Maria Polifroni - Responsabile del Settore I Amministrativo e incaricato di Elevata Qualificazione;

DATO ATTO che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 s. m. i. – T.U.E.L., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

PREMESSO che:

- in data 6/02/2026 veniva notificato a mezzo pec a questo Ente atto di pignoramento dei crediti verso terzi, assunto agli atti al protocollo n. 2733 del 6/02/2026, per il recupero del credito vantato dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione – Agente della Riscossione per la Provincia di SAVONA, codice fiscale 13756881002, nei confronti di un dipendente di ruolo di questo Ente;
- con il suesposto atto di pignoramento è stato ordinato al Comune di Vado Ligure di pagare, nei limiti previsti dalla legge, direttamente al suddetto Agente della riscossione:

- nel termine di 60 giorni dalla notifica del suddetto atto, le somme per le quali il diritto alla percezione da parte del dipendente debitore sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
- alle rispettive scadenze, le restanti somme;

il tutto fino a concorrenza del credito vantato, degli interessi di mora e degli oneri di riscossione maturandi sino al giorno del pagamento mediante versamento della somma sul conto corrente n. 1005900111 (IBAN IT56J0760101600001005900111) intestato a Agenzia delle Entrate - Riscossione – Agente della Riscossione per la Provincia di SAVONA, indicando nella causale il codice identificativo del fascicolo riportato nell'atto di pignoramento e il codice fiscale del debitore;

DATO ATTO che elaborando il cedolino relativo al mese di febbraio 2026 risulta che:

- la retribuzione lorda mensile percepita dal dipendente risulta pari ad euro 1.835,57=, corrispondente ad un netto pari ad euro 1.498,45=;
- sulla suddetta retribuzione mensile netta grava una cessione del quinto volontaria dell'importo di euro 250,00= (scadenza febbraio/2034);

DATO ATTO altresì che sulla suddetta retribuzione netta, a decorrere dalla mensilità di marzo 2026, graverà anche una delegazione di pagamento volontaria (scadenza febbraio/2031), giusta atto di benestare trasmesso alla finanziaria per accettazione con nota prot. 2534 del 4/02/2026;

VISTO l'art. 68 del D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 che stabilisce: *“Quando preesistono sequestri o pignoramenti, la cessione, fermo restando il limite di cui al primo comma dell'art. 5, non può essere fatta se non limitatamente alla differenza tra i due quinti dello stipendio o salario valutati al netto delle ritenute e la quota colpita da sequestri o pignoramenti. Qualora i sequestri o i pignoramenti abbiano luogo dopo una cessione perfezionata e debitamente notificata, non si può sequestrare o pignorare se non la differenza fra la metà dello stipendio o salario valutati al netto di ritenute e la quota ceduta, fermi restando i limiti di cui all'art. 2”*;

VISTO altresì l'art. 2 del D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 ove è previsto che: *“Gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti, nonché le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensione e gli altri assegni di quiescenza corrisposti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell'articolo 1, sono soggetti a sequestro ed a pignoramento nei seguenti limiti:*

1) fino alla concorrenza di un terzo valutato al netto di ritenute, per causa di alimenti dovuti per legge;

2) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per debiti verso lo Stato e verso gli altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto d'impiego o di lavoro;

3) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per tributi dovuti allo Stato, alle province ed ai comuni, facenti carico, fino dalla loro origine, all'impiegato o salariato.
Il sequestro ed il pignoramento, per il simultaneo concorso delle cause indicate ai numeri 2, 3, non possono colpire una quota maggiore del quinto sopra indicato, e, quando concorrano anche le cause di cui al numero 1, non possono colpire una quota maggiore della metà, valutata al netto di ritenute, salve le disposizioni del titolo V nel caso di concorso anche di vincoli per cessioni e delegazioni”;

VISTI altresì:

- l'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973 in base al quale l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'art. 543, secondo comma, numero 4, del c.p.c., l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente all'Agente della riscossione, fino a concorrenza del credito per cui si procede;
- il comma 1-bis dell'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973 che testualmente recita: *“L'atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da dipendenti dell'agente della riscossione procedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all'annotazione di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112”*;
- l'art. 72-ter, commi 1 e 2, del DPR n. 602/1973 con cui si stabilisce: *“1. Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall'agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro ed in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro. 2. Resta ferma la*

misura di cui all'articolo 545, quarto comma 9, del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro”;

RILEVATO pertanto che:

- la retribuzione lorda mensile percepita per il mese di febbraio 2026 dal dipendente individuato nell'atto di pignoramento presto terzi citato ammonta ad euro 1.835,57= lorde che, al netto delle trattenute contributive ed alle ritenute fiscali, corrisponde ad euro 1.498,45= netti mensili;
- sulla suddetta retribuzione mensile netta grava una cessione del quinto volontaria dell'importo di euro 250,00= (scadenza febbraio/2034);
- sulla suddetta retribuzione netta, a decorrere dalla mensilità di marzo 2026, graverà altresì una delegazione di pagamento volontaria (scadenza febbraio/2031), giusta atto di benestare trasmesso alla finanziaria per accettazione con nota prot. 2534 del 4/02/2026;
- la quota mensile pignorabile per il mese di febbraio 2026 nel rispetto del limite di pignorabilità di un decimo dello stipendio netto ammonta a euro 149,85=;
- la metà dello stipendio, calcolato sulla retribuzione mensile netta, decurtato delle trattenute contributive ed alle ritenute fiscali, è pari ad euro 749,23=;
- la somma della trattenuta per cessione volontaria del quinto in corso di euro 250,00= e della delegazione di pagamento (con decorrenza marzo 2026) di euro 125,00= con il decimo dello stipendio pignorabile di euro 149,85= pari a complessivi euro 524,85= non supera la metà dello stipendio netto come sopra calcolato;

RITENUTO quindi di disporre una trattenuta mensile a partire dall'elaborazione degli stipendi del mese di febbraio 2026 per la quale l'importo della trattenuta sarà pari ad euro 149,85=;

CALCOLATA presuntivamente in complessivi euro 2.000,00= la somma da trattenere al dipendente ed accantonare relativamente alle retribuzioni da febbraio a dicembre 2026;

RITENUTO di provvedere in questa sede ad accertare ed impegnare il suddetto importo di euro 2.000,00=, rinviando a successivi provvedimenti da adottarsi per ogni annualità fino alla concorrenza del credito l'accertamento e l'impegno per le somme fino alla concorrenza del credito vantato dall'Agenzia delle entrate-Riscossione – Agente della riscossione per la Provincia di SAVONA;

RITENUTO altresì di rinviare alle liquidazioni degli stipendi delle mensilità successive a quella di febbraio 2026 il computo dell'ammontare della ritenuta che verrà conteggiato secondo le norme sopra citate in relazione all'effettiva retribuzione netta mensile del dipendente debitore;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s. m. i. - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTI, in particolare, gli art. 179, 183 e 184 del predetto D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 s. m. i.;

VISTO il Regolamento di Contabilità vigente;

VISTA la deliberazione del commissario straordinario assunta con i poteri del Consiglio comunale n. 20 del 20/12/2023 con cui è stato adottato il Regolamento Generale delle Entrate Comunali;

D E T E R M I N A

1) di prendere atto del pignoramento presso terzi notificato a questo Ente e assunto agli atti prot. 2733 del 6/02/2026, per il recupero del credito vantato dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione – Agente della riscossione per la Provincia di SAVONA codice fiscale 13756881002 nei confronti di un dipendente di ruolo di questo Ente;

2) di accertare, per le ragioni esposte in parte motiva, la somma complessiva di euro 2.000,00, da dipendente comunale, al capitolo del Bilancio 2026/2028 che presenta la necessaria disponibilità capitolo 3860/25 “RITENUTE AL PERSONALE PER PIGNORAMENTO PRESSO TERZI” (Tit. 9 – Tip. 0100 - Cat. 9010200) – Piano Fin. V E.9.01.02.99.999 - Esigibilità 2026;

3) di impegnare, per le ragioni esposte in parte motiva, la somma complessiva di euro 2.000,00=, a favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione – Agente della riscossione per la Provincia di SAVONA (con sede legale in Via Giuseppe Grezar, 14 – 00142 Roma – Cod. Fisc. e P. IVA 13756881002) al capitolo del Bilancio 2026/2028 che presenta la necessaria disponibilità capitolo 12960/25 “VERSAMENTO SOMME PIGNORATE PRESSO TERZI A PERSONALE DIPENDENTE” (Miss. 99 – Prog. 01 - Tit. 7 – Macro. 7011) – Piano Fin. V U.7.01.02.99.999 - Esigibilità 2026;

4) di attestare sulla base delle normative in vigore alla data odierna, che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

5) di trattenere mensilmente, a decorrere dalla retribuzione di febbraio 2026 e fino alla concorrenza del credito, per le ragioni esplicitate in parte motiva, dallo stipendio del dipendente pignorato con atto prot. 2733 del 6/02/2026 la somma che sarà quantificata mensilmente in fase di elaborazione degli stipendi secondo la normativa di riferimento, provvedendo per ogni mensilità a pagare detta somma al debitore pignorante mediante versamento sul conto corrente n. 1005900111 (IBAN IT56J0760101600001005900111) intestato a Agenzia delle entrate-Riscossione – Agente della riscossione per la Provincia di SAVONA, indicando nella causale il codice identificativo del fascicolo riportato nell'atto di pignoramento e il codice fiscale del debitore;

6) di dare atto che per la mensilità di febbraio 2026 la somma da trattenere e versare é pari ad euro 149,85= calcolata come sopra specificato;

7) di rinviare alle liquidazioni degli stipendi delle mensilità successive a quella di febbraio 2026 il compunto dell'ammontare della ritenuta che verrà conteggiata secondo le norme riportate nella parte motiva del presente atto, in relazione all'effettiva retribuzione netta mensile del dipendente debitore;

8) di rinviare altresì a successivi provvedimenti, da adottarsi per ogni annualità fino alla concorrenza del credito, l'accertamento, l'impegno e la liquidazione della somma residua a credito del pignorante;

9) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti conseguenti;

10) di trasmettere copia del presente atto al dipendente interessato dall'atto di pignoramento.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 147 bis del D.

Lgs. 267/2000 s. m. i. e dell'art. 4, comma 4 del vigente Regolamento per la disciplina del funzionamento e dei controlli interni (deliberazione Consiglio Comunale n. 5 del 26/02/2013).

RS2026-008

IL RESPONSABILE SETTORE Settore I - Amministrativo

Data 16 febbraio 2026

(Avv. Anna Maria Polifroni) *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa